

**Sezione I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI**

**CONFIDI CENTRO NORD Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi**

Sede legale: Via B. Festaz, 79 - 11100 Aosta (AO) - Tel. 0165/548588 - Fax 0165/43301  
 Direzione generale: Via Valfonda, 9/11 - 50123 Firenze - Tel. 055/2707345- Fax 055/281615  
 E-mail: [segreteria@confidicentronord.it](mailto:segreteria@confidicentronord.it)  
 Posta certificata: [segreteria@pec.confidicentronord.it](mailto:segreteria@pec.confidicentronord.it)  
 sito internet: [www.confidicentronord.it](http://www.confidicentronord.it)  
 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta: 91005400071  
 Codice Fiscale n. 91005400071 e Partita I.V.A.: 01082000074  
 Iscrizione nel Registro Regionale degli Enti Cooperativi sezione Mutualità Prevalente al n. A153738  
 Iscritto ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB al numero 133 - codice meccanografico 19561

**SEZIONE I BIS – DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE**

**(da compilarsi a cura del soggetto incaricato dell'offerta)**

**NOME E COGNOME:** \_\_\_\_\_

- Dipendente/collaboratore del Confidi Centro Nord
- Mediatore finanziario (Iscritto nell'albo) n. \_\_\_\_\_
- Indirizzo \_\_\_\_\_
- Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

**IL SOTTOSCRITTO (NOME E COGNOME DEL CLIENTE)** \_\_\_\_\_

in proprio / in qualità di legale rappresentante dell'azienda \_\_\_\_\_  
 attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata, prima della conclusione del contratto:  
 - il documento "Guida sull'Arbitro Bancario Finanziario"  
 - tabella "Tassi Effettivi Globali Medi"  
 - il presente foglio informativo, composto di n. 2 pagine

Luogo e data, \_\_\_\_\_ **FIRMA** \_\_\_\_\_

**SEZIONE II - CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA PRESTATATA DAL CONFIDI E PRINCIPALI RISCHI DELL'OPERAZIONE**

Trattasi di una fideiussione a prima richiesta rilasciata dal Confidi - su richiesta di un cliente - a favore di Gestor s.c. a garanzia dell'eventuale inadempimento delle obbligazione assunte dal cliente medesimo nei confronti di Gestor s.c. Il cliente può essere anche socio del Confidi. Possono essere soci del Confidi soltanto le PMI (piccole e medie imprese) e i liberi professionisti. Possono altresì essere soci del Confidi anche le imprese di dimensioni maggiori entro i limiti previsti dallo Statuto e dalla normativa pro tempore vigente. Gestor società cooperativa offre ai propri soci, imprenditori nel settore turistico/alberghiero e della ristorazione, un rapporto continuativo di fornitura merci e servizi fungendo da centrale unica di acquisto ed offrendo un servizio di fatturazione mensile degli acquisti. A garanzia del puntuale pagamento delle forniture, Gestor s.c. richiede ai propri associati la presentazione di una fideiussione a prima richiesta rilasciata da un Istituto bancario o da un Confidi, di importo pari ad almeno il 20% dell'ammontare degli acquisti dichiarati l'anno precedente o - in assenza di questi - di un importo minimo tra i diecimila euro e i ventimila euro. Pertanto Confidi Centro Nord Soc. Coop. può rilasciare la fideiussione "a prima richiesta" a favore di Gestor s.c., unico richiedente dell'Azienda associata alla stessa cooperativa. La fideiussione rilasciata avrà validità per massimo 36 mesi dalla data di rilascio senza alcun meccanismo di tacito rinnovo. Trascorsi 30 giorni solari dalla scadenza, senza che sia pervenuta la richiesta di escussione o di prolungamento della scadenza a seguito di sottoscrizione di piano di rientro, la fideiussione perde automaticamente efficacia e Gestor s.c. deve ritenersi decaduta da ogni diritto nei confronti del Confidi, ancorché il documento originale della fideiussione non sia stato restituito. In caso di inadempimento del cliente del Confidi, Gestor s.c. può richiedere il rimborso della fideiussione direttamente al Confidi stesso senza la preventiva escussione del cliente inadempiente. L'intervento del Confidi si configura nei confronti del cliente come un "credito di firma". Pertanto, il cliente è tenuto a corrispondere al Confidi le spese di istruttoria della richiesta di garanzia, la commissione a copertura delle spese per la gestione nel continuo della garanzia nonché la commissione a fronte del rischio assunto con la prestazione della garanzia stessa (cfr. il successivo punto "principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi"). L'eventuale escussione delle garanzie del Confidi da parte di Gestor s.c., nel caso di inadempimento dei clienti e il conseguente rimborso a Gestor s.c. del valore residuo dei crediti garantiti, trasforma i precedenti crediti di firma in crediti per cassa del Confidi verso i clienti inadempienti. In tal caso, il Confidi deve essere rimborsato dai clienti inadempienti. Su tali crediti matureranno anche i relativi interessi di mora che i debitori saranno tenuti a corrispondere, unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi, al Confidi in funzione del tasso di interesse di mora e del tempo intercorso tra la data di rimborso del credito da parte del Confidi a Gestor s.c. e quella di pagamento al Confidi medesimo dei clienti debitori (cfr. il successivo punto "principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi"). Il Confidi, a seguito della concessione al cliente della propria garanzia, riassicura l'operazione presso il Fondo Centrale di Garanzia (L.662/96) secondo quanto indicato nelle relative disposizioni operative ([www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it)) alle quali si fa espresso riferimento anche per quanto riguarda le caratteristiche dei beneficiari finali. In tal caso il cliente dovrà fornire a Confidi Centro Nord Soc. Coop. tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta di controgaranzia/riassicurazione e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione del suddetto Fondo.

**SEZIONE III - PRINCIPALI ONERI DA SOSTENERE PER LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL CONFIDI**

1. **Spese di istruttoria.** Il cliente deve riconoscere al Confidi le spese per verificare la capacità di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti del beneficiario. L'importo delle spese di istruttoria - dettagliato nella tabella seguente - deve essere riconosciuto tramite bonifico diretto a favore del Confidi in un'unica soluzione in via anticipata al momento del rilascio della fideiussione:

Spese di istruttoria per rilascio fideiussione	<b>Euro 100,00</b>
Spese di istruttoria per valutazione eventuale piano di rientro	<b>Euro 100,00</b>
Spese di istruttoria pratica in caso di rinuncia da parte del socio/cliente all'operazione dopo la delibera del Confidi	<b>Euro 100,00</b>
Spese di istruttoria pratica in caso di rinuncia da parte del socio/cliente all'operazione prima della delibera del Confidi	<b>Euro 0,00</b>
Spese di istruttoria pratica in caso di delibera negativa da parte del Confidi	<b>Euro 0,00</b>

2. **Commissione di gestione.** Non è dovuto alcun compenso per la copertura delle spese amministrative per la gestione nel continuo della garanzia.
3. **Commissioni per la prestazione della garanzia.** Il Cliente deve riconoscere al Confidi una commissione per la remunerazione del rischio di perdita al quale il Confidi stesso si espone nel rilasciare la fideiussione. Tale commissione è commisurata al rischio effettivamente assunto dal Confidi e deve essere corrisposta dal Cliente tramite bonifico diretto a favore del Confidi in un'unica soluzione in via anticipata al momento del rilascio della fideiussione. La commissione in parola viene determinata in percentuale sul valore nominale della fideiussione per il numero di anni di durata della medesima come evidenziato nella tabella sotto riportata.

Importo Fideiussione	Commissione Annuale
Importo fino a Euro 20.000 compreso	0,40%
Importo da Euro 20.001 ad Euro 50.000 compreso	0,60%
Importo da Euro 50.001 ad Euro 100.000 compreso	0,80%
Importo oltre Euro 100.000	1,20%

Esempio esplicativo per il calcolo della commissione:

Importo Fideiussione: Euro 20.000

Durata: 3 anni (36 mesi)

Totale Commissione una tantum per la fideiussione: Euro 240,00 (Euro 20.000 x 0,40% x 3)

Nel caso di prolungamento della scadenza della fideiussione a seguito di piano di rientro concordato è dovuta a Confidi una commissione calcolata come sopra per il numero di anni di allungamento della scadenza.

La predetta commissione non è dovuta quando la riassicurazione/controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia copre interamente il rischio assunto dal Confidi

4. **Commissioni per la riassicurazione/controgaranzia.** Nessuna commissione è dovuta dal cliente al Confidi per la riassicurazione della fideiussione al Fondo Centrale di Garanzia.
5. **Interessi di mora su crediti per cassa.** Nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per cassa (cfr. caratteristiche della garanzia prestata dal confidi), il cliente deve remunerare il Confidi relativamente al medesimo. La predetta remunerazione (interessi di mora) viene determinata con riferimento all'ammontare del credito rimborsato dal Confidi a Gestor s.c., ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal cliente da parte del Confidi, al tasso di interesse applicato (fatto pari al tasso legale tempo per tempo vigente) così come riportato nella seguente formula di calcolo:

$$\text{Interessi di mora} = \frac{\text{Capitale} \times \text{giorni} \times \text{tasso legale}}{36.500}$$

6. **Spese di recupero dei crediti per cassa.** Nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per cassa (cfr. caratteristiche della garanzia prestata dal Confidi), le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa verso i clienti debitori vanno integralmente rimborsate dagli stessi al Confidi.

**Sezione III BIS- RICONOSCIMENTO DELLE SPESE E DELLE COMMISSIONI AL CONFIDI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA**

Gli importi delle spese di istruttoria, della commissione di gestione e della commissione per la prestazione della garanzia devono essere riconosciuti tramite bonifico diretto a favore del Confidi in un'unica soluzione in via anticipata al momento del rilascio della fideiussione

Le predette spese e commissioni non vengono restituite al Cliente a seguito dell'estinzione anticipata – anche parziale - della fideiussione rispetto alla sua durata originaria

**Sezione IV - CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL CONFIDI**

**Recesso:** Il Cliente ha diritto di recedere o di estinguere anticipatamente il contratto di fideiussione previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata da Gestor S.C. In tali casi non è previsto alcun rimborso degli importi pagati dal Cliente a Confidi Centro Nord Soc. Coop. per le spese sostenute per l'istruttoria e per le commissioni per il rilascio della fideiussione.

**Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia:** Il Confidi è definitivamente liberato dalle obbligazioni assunte con il rilascio della fideiussione quando perviene una liberatoria totale ed incondizionata da parte di Gestor S.C. e/o siano decorsi 30 giorni dalla naturale scadenza della fideiussione senza che sia pervenuta una richiesta di escussione da parte di Gestor S.C. . In caso di inadempimento del Cliente e a seguito dell'eventuale escussione della fideiussione rilasciata dal Confidi da parte di Gestor s.c. il rapporto fideiussorio si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso il Cliente.

**Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia (che determina la trasformazione del credito di firma in credito per cassa):** Il credito per cassa di Confidi Centro Nord Soc. Coop. verso i clienti debitori - che può sorgere a seguito della escussione della fideiussione rilasciata da Confidi Centro Nord Soc. Coop. da parte di Gestor s.c. in caso di inadempimento dei predetti clienti - si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai clienti debitori unitamente ai relativi interessi di mora e alle spese legali.

**Modifiche delle condizioni contrattuali ed economiche praticate:** Il Confidi si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla vigente normativa in materia di trasparenza nonché dall'art. 118 del D.Lgs 385/93.

**Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie:** Il socio può presentare un reclamo al Confidi, per lettera raccomandata A/R indirizzata a Confidi Centro Nord Soc. Coop. – Via B. Festaz, 79 – 11100 Aosta (AO), fax: 0165 43301, o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica: [reclami@confidicentronord.it](mailto:reclami@confidicentronord.it) o posta elettronica certificata: [reclami@pec.confidicentronord.it](mailto:reclami@pec.confidicentronord.it). Il Confidi deve rispondere entro 60 giorni.

Se il socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi.

**Le comunicazioni periodiche** e qualunque altra comunicazione al Socio vengono trasmesse gratuitamente dal Confidi al Socio in forma cartacea o in forma elettronica all'indirizzo indicato dallo stesso. In ogni momento del rapporto il Socio ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata previa comunicazione al Confidi e si impegna a comunicare eventuali variazioni dei predetti indirizzi.

**DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO**

**Arbitro Bancario Finanziario (ABF):** strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

**Banche o altri intermediari:** le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con Confidi Centro Nord Soc. Coop. in relazione a ciascuna tipologia di operazione.

**Confidi:** i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario

**Socio del Confidi:** le imprese che partecipano al capitale del Confidi.

**Definizione PMI** (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro.

**Gestor s.c.:** Società Cooperativa che opera come gruppo di acquisto onde assicurare ai propri Associati, imprenditori dei settori alberghiero e della ristorazione, l'acquisto di prodotti e di servizi a condizioni assolutamente vantaggiose.

**Fideiussione prestata dal Confidi:** obbligo che assume il Confidi, previa richiesta di un cliente, verso un soggetto beneficiario (Gestor s.c.) per garantire l'adempimento da parte del cliente stesso di un'obbligazione verso il predetto soggetto beneficiario

**Credito di firma:** la garanzia prestata dal Confidi, su richiesta del cliente, con il quale il Confidi stesso si impegna a far fronte a eventuali inadempimenti delle obbligazioni assunte dal cliente verso il soggetto beneficiario garantito (Gestor s.c.)

**Fondo Centrale di Garanzia (FCG):** indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni ([www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it)).

**Offerta in sede:** quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Data

per CONFIDI CENTRO NORD SOC.COOP.